



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale
ANNO 2020

Premessa

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 909/221 del 30 giugno 2020 (Determinazione del Fondo 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale), ha determinato il Fondo relativo all'anno 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale

Il giorno 8 luglio 2020 le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrate per la definizione e la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo. L'ipotesi di contratto proposta dalla delegazione trattante di parte pubblica è stata siglata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e dalla Rappresentanza sindacale unitaria dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Presidente della delegazione trattante -Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale, con nota agli atti protocollo n. 4177 del 13 luglio 2020 ha inviato tale ipotesi di contratto, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 1961) e dell'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché per la certificazione di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, del medesimo decreto.

Il Collegio dei revisori dei conti, con verbale del 4 agosto 2020, acquisito agli atti con protocollo n. 4862 del 6 agosto 2020, ha reso la certificazione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.


L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 925/229 del 5 agosto 2020, ha autorizzato la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2020.

La delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale, convocate con nota mail del 17 agosto del Presidente della delegazione medesima sottoscrivono, pertanto, il seguente contratto decentrato integrativo.

1. Determinazione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale relativo all'anno 2020 (di seguito Fondo 2020)

Le risorse del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale relativo all'anno 2020 sono state determinate come specificatamente rappresentato nel riepilogo e nella tabella qui di seguito riportati:

Risorse stabili euro	780.823,65
Risorse variabili euro	27.831,67
Risorse variabili euro	<u>20.000,00</u>
Totale	<u>828.655,32</u>



Fondo 2020					
Quota A	PO/APBilancio				
762.043,65	333.500,00	1.095.543,65	Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:		
Incrementi dich cong 5					
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)				
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)				
780.823,65	totale stabili				
Risparmio Fondo straord					
Anno 2019					
27.831,67	variabile				
DGR 303/2019					
20.000,00	variabile				
828.655,32	totale fondo 2020				

2. Destinazione delle risorse del Fondo 2020

Il Fondo 2020 comprende due quote: la quota consolidata, in relazione alle scelte effettuate nei contratti decentrati integrativi stipulati negli anni precedenti, e la quota libera.

La quota consolidata (compresa la quota destinata alle progressioni orizzontali dell'anno 2020), risulta pari ad euro 203.798,01 e si articola in:

- euro 196.348,08, relativi alle progressioni orizzontali (articolo 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1 aprile 1999); cui si aggiungono: euro 7.548,00, corrispondenti all'importo posto in entrata a titolo di rivalutazione delle progressioni ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lett. b) del CCNL 21 maggio 2018, euro 7.234,37 a titolo di progressioni anno 2018, euro 10.306,15 a titolo di progressioni 2019; cui si sottraggono (recuperano) le quote relative alla progressione dei cessati anno 2017, pari ad euro 7.191,46, le quote relative alla progressione dei cessati anno 2018, pari ad euro 10.446,23 e le quote relative alla progressione dei cessati anno 2019, pari ad euro 13.402,00; a tali importi si aggiunge, poi, la previsione di spesa per le progressioni 2020 in misura non superiore a euro 13.402,00 (13.500,00/14000,00).


- euro 72.404,16, relativi all'indennità di comparto (articolo 33, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004).

La quota libera risulta pari ad euro 552.452,25.

Un importo pari fino al 9% della stessa quota (euro 552.452,25) è destinato al pagamento delle indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis e delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70-quinquies del CCNL 21 maggio 2018.

La quota residua è destinata alla performance organizzativa ed alla performance individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 69 del medesimo CCNL 21 maggio 2018.

Il tutto risulta rappresentato nella tabella di seguito riportata:



Art.68 Fondo risorse decentrate utilizzo									
Differenziali di posizione economica anni precedenti						196.348,08			
Rivalutazione differenziali di cui all'articolo 67, comma 2 lett. b (anno 2018)						7.548,00			
Differenziali di posizione economica cessati 2017						-7.191,45			
Progressioni 2018						7.284,37	decr.39/SRUS2019		
Differenziali di posizione economica cessati 2018						-10.446,23			
Progressioni 2018						10.306,15	decr.10/PF OP2020		
Differenziali di posizione economica cessati 2019						-13.402,00			
progressioni 2020						13.402,00	ipotesi		
						203.798,91			
						72.954,16	deliberazione USP 604 del 22/12/2017		
Indennità comparto									
premi performance organizzativa									
premi performance individuale									
Indennità condizioni di lavoro									
turno, reperibilità e art.24, comma 1 CCNL14/9/00									
specifiche responsabilità	art.70 quinquies								
						552.452,25			
Indennità di funzione	art.56 sexies								
compensi previsti da specifiche leggi									
compensi per mesi notificatori									
compensi personale care di gioco									
progressioni economiche anno di competenza									
						276.203,07			
						828.656,32			

3. Performance organizzativa ed individuale

La performance organizzativa ed individuale è liquidata secondo i criteri del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale dell'Assemblea legislativa regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 742/153 del 19 dicembre 2018.

La differenziazione del premio individuale di cui all'articolo 69 del CCNL del 21 maggio 2018 è attuata con la seguente modalità: viene calcolato il fondo attribuito al personale con valutazione positiva, diviso per il numero dei valutati positivamente, e ottenuto così il valore medio. Viene, poi, calcolata, su tale valore medio, la maggiorazione del 30% da attribuire a coloro che hanno acquisito le valutazioni tra 99 e 100. A carico del fondo attribuito è posto il risultato della maggiorazione per il numero degli aventi diritto; le quote dei valutati positivamente sono conseguentemente diminuite di un importo pari al quoziente relativo alla divisione tra il risultato della maggiorazione ed i valutati positivamente. L'esito è una differenziazione che assicura una redistribuzione non inferiore al 30% della quota media distribuita ai valutati in fascia di eccellenza pari ai voti 99 o 100.

4. Progressione economica all'interno della categoria

La progressione economica all'interno di ciascuna categoria è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili. La selettività è assicurata utilizzando risorse compatibili con gli equilibri del fondo, individuando gli aventi diritto tra coloro che hanno acquisito valutazioni di eccellenza ai fini della performance individuale, con esperienza maturata nell'ambito professionale.

Il numero delle progressioni attribuite, fermi i requisiti prescritti, è determinato nel limite delle risorse specificatamente destinate.


A tal fine, a copertura delle progressioni sono poste esclusivamente le risorse, rese di nuovo disponibili, relative ai differenziali di progressione economica del personale cessato nell'anno precedente a quello in cui vengono attribuite le progressioni medesime (pari ad euro 13.402,00), integrate per consentire progressioni il cui costo non sia complessivamente superiore ad euro 13.500,00/14000,00.

I requisiti per l'attribuzione della progressione economica sono i seguenti:

- essere in possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 36 mesi;
- essere nell'anno precedente (2019) a quello di attribuzione della progressione inseriti nella fascia di merito pari o superiore a 98; avere acquisito nei tre anni precedenti (2017/2019) una valutazione non inferiore alla media di 97.

La progressione è attribuita prioritariamente al personale non titolare di posizione organizzativa.

La progressione, in caso di parità di punteggio, è attribuita al lavoratore che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito professionale della categoria; tale esperienza è valutata per ciascun anno con un punteggio pari ad 1.



Nell'ambito dell'effettiva capienza di risorse, per i titolari di posizione organizzativa, in considerazione del diverso sistema di valutazione in essere, la progressione è attribuita al lavoratore che nei tre anni precedenti (2017/2019) ha acquisito una media non inferiore a 97; in caso di parità di punteggio è valutata l'esperienza nell'ambito professionale della categoria D con un punteggio pari ad 1.

La valutazione del personale assegnato ai Gruppi assembleari ed alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza, in considerazione della natura politica del soggetto valutatore, del mancato collegamento con il sistema di remunerazione e della necessità di differenziare le valutazioni, prescritta dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124) nonché dal CCNL del 21 maggio 2018, è determinata dalla media tra il voto acquisito per l'attività lavorativa svolta nel Gruppo assembleare o nella Segreteria particolare del componente dell'Ufficio di presidenza e la media del voto della stessa categoria del restante personale assegnato alle strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale.


La progressione economica all'interno della categoria decorre dall'esecutività del contratto decentrato integrativo ed è posta a carico del Fondo 2020 in quota parte. La quota non spesa confluisce nella performance individuale dello stesso anno 2020.


5. Indennità condizioni di lavoro

L'indennità condizioni di lavoro, essendo destinata a remunerare lo svolgimento di attività esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute, con particolare riferimento al contesto lavorativo delle strutture amministrative dell'Assemblea legislativa regionale è destinata a remunerare lo svolgimento delle attività svolte dal personale addetto alla gestione del Centro stampa dell'Assemblea legislativa medesima, nella misura di euro 1 per i giorni di effettivo svolgimento delle attività stesse.

6. Indennità per specifiche responsabilità

Sono riconosciute indennità per specifiche responsabilità di importo non superiore ad euro 3.000,00 annui lordi sulla base dei seguenti criteri:





INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020


Criteria	Importo	Dipendente	Tipologia responsabilita'	Importo
Responsabilità previste da legge	massimo 3000 euro			
Responsabilità di struttura intermedia caratterizzata da autonomia operativa nello sviluppo delle attività	da 1000 a 1500 euro			
Responsabilità di linee di attività finalizzate all'innovazione digitale	da 1000 a 2000 euro			
Responsabilità della segreteria di organismi istituzionali interni o esterni	da 1500 a 3000 euro			
Responsabilità della segreteria di dirigenti assembleari	1200 euro			
Responsabilità di processi lavorativi o di istruttorie di procedimenti caratterizzati da particolare complessità	da 500 a 2000 euro			

SCHEDA GRADUAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'		
a) complessità delle attività da svolgere;	fino	25
b) professionalità ed esperienza necessaria per lo svolgimento delle attività;	fino	25
c) carichi lavorativi propri;	fino	25
d) importanza dell'attività svolte in relazione alla funzione e agli obiettivi della macrostruttura.	fino	25
		100

Graduazione economica								
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	
valore	fino a 500	da 501 fino a 1000	da 1001 fino a 1200	da 1201 fino a 1500	da 1501 fino a 2000	da 2001 fino a 2500	da 2501 fino a 3000	
punti	da 51 a 60	da 61 a 70	da 71 a 75	da 76 a 80	da 81 a 88	da 89 a 94	da 95 a 100	

Quota libera
552.452,25
9%
49720,70


L'eventuale maggiore (o minore) costo, rispetto alla indicata quota complessiva della quota libera, è compensato a valere sul fondo della performance individuale.




Delegazione trattante di parte pubblica

Delegazione trattante di parte sindacale


Maria Rosa Zampa



Antonio Russi



Elisa Moroni



Per la CISL FP

TIANI VINCENZO



Per la UIL FPL


Per la FP CGIL

SINONE MORBIDONI



Per la RSU

COTOLINI MAURO
LORENZA LISPI



Ancona, 24 Agosto 2020

